

Capo I

Concorso pubblico per l'ammissione al 195° corso dell'Accademia Militare dell'Esercito nell'anno accademico 2013-2014

Art. 19.

Posti a concorso

1. I posti disponibili nel concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 100 (cento) Allievi al primo anno del 195° corso dell'Accademia Militare dell'Esercito per l'anno accademico 2013-2014 di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 1) sono così ripartiti:

a) 89 (ottantanove) per le Armi e i Corpi dell'Esercito come di seguito specificato:

- 1) 70 (settanta) per il corso delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni (denominate Armi Varie);
- 2) 7 (sette) per il corso dell'Arma Trasporti e Materiali;
- 3) 6 (sei) per il corso del Corpo degli Ingegneri;
- 4) 6 (sei) per il corso del Corpo di Commissariato;

b) 11 (undici) per il Corpo Sanitario come di seguito specificato:

- 1) 8 (otto) per il corso di medicina e chirurgia;
- 2) 1 (uno) per il corso di chimica e tecnologie farmaceutiche;
- 3) 2 (due) per il corso di medicina veterinaria.

2. Se nel concorso interno, per esami, per l'ammissione di 23 (ventitre) Allievi al primo anno del 195° corso dell'Accademia Militare dell'Esercito, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), uno o più dei posti non saranno ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti a quelli previsti dal presente concorso per il corrispondente corso.

3. Se, invece, i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) non saranno ricoperti per mancanza di concorrenti idonei, gli stessi potranno essere ricoperti dai concorrenti idonei e non vincitori iscritti nella graduatoria per i posti di cui al precedente comma 1, lettera b), sempreché lo gradiscano -esprimendo anche la preferenza di assegnazione di Arma o Corpo- secondo l'ordine della graduatoria medesima.

4. Se, nell'ambito dei posti per il Corpo Sanitario di cui al precedente comma 1, lettera b), uno o più posti non saranno ricoperti -nell'ambito dei singoli corsi- per mancanza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti come di seguito specificato:

a) i posti per il corso di medicina e chirurgia eventualmente non ricoperti saranno devoluti, con il seguente ordine di priorità, al:

- 1) corso di medicina veterinaria;
- 2) corso di chimica e tecnologie farmaceutiche;

b) il posto per il corso di chimica e tecnologie farmaceutiche eventualmente non ricoperto sarà devoluto, con il seguente ordine di priorità, al:

- 1) corso di medicina e chirurgia;
- 2) corso di medicina veterinaria;

c) i posti per il corso di medicina veterinaria eventualmente non ricoperti saranno devoluti, con il seguente ordine di priorit , al:

- 1) corso di medicina e chirurgia;
- 2) corso di chimica e tecnologie farmaceutiche.

5. I concorrenti potranno chiedere di partecipare, in alternativa, o per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) o per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). Pertanto, non   consentito concorrere, neanche presentando distinte domande, per entrambe le categorie di posti di cui al citato comma 1, lettere a) e b).

6. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare concorrenti anche se alle armi, a eccezione del personale cui   riservato il concorso interno di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2).

7. I concorrenti per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) potranno indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, soltanto l'ordine di preferita assegnazione ad Armi e Corpi. Le preferenze manifestate dai concorrenti potranno essere modificate entro la terza settimana di frequenza del tirocinio, ultima fase concorsuale, con apposita dichiarazione. L'assegnazione ai corsi puo' comunque essere diversa dalla preferenza espressa e sara' stabilita in funzione della specifica graduatoria finale, della citata preferenza espressa e delle esigenze di Forza Armata. In tal senso, ciascun candidato dovra' rilasciare apposita dichiarazione di accettazione del corso assegnato. I concorrenti per i posti di cui al precedente comma 1, lettera b), invece, dovranno indicare, nella domanda di partecipazione, il corso per il quale intendono concorrere (uno solo tra quelli di medicina e chirurgia, chimica e tecnologie farmaceutiche o medicina veterinaria).

8. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli Allievi saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie esigenze della Forza Armata nel seguente modo:

a) gli ammessi ai corsi delle Armi Varie, dell'Arma Trasporti e Materiali e del Corpo di Commissariato seguiranno un corso di laurea triennale in scienze strategiche e successivamente, in funzione dell'Arma o del Corpo di assegnazione, un corso di laurea magistrale in scienze strategiche negli indirizzi:

- 1) politico-organizzativo;
- 2) dei sistemi infrastrutturali;
- 3) delle comunicazioni;
- 4) logistico;
- 5) economico-amministrativo;

b) gli ammessi al corso per il Corpo degli Ingegneri seguiranno un corso di laurea triennale in ingegneria e uno di laurea magistrale in ingegneria, nei seguenti indirizzi che saranno assegnati all'inizio del tirocinio di cui al successivo art. 31:

- 1) 2 (due) in ingegneria elettronica;
- 2) 1 (uno) in ingegneria meccanica;
- 3) 1 (uno) in ingegneria delle telecomunicazioni;
- 4) 1 (uno) in ingegneria informatica;
- 5) 1 (uno) in ingegneria civile;

c) gli ammessi ai corsi per il Corpo Sanitario frequenteranno corsi di studi universitari finalizzati al conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in medicina veterinaria, secondo la seguente ripartizione:

- 1) 8 (otto) in medicina e chirurgia;
- 2) 1 (uno) in chimica e tecnologie farmaceutiche;
- 3) 2 (due) in medicina veterinaria.

9. L'Amministrazione della Difesa si riserva di modificare denominazione, durata e struttura dei corsi universitari sopra indicati, se sara' necessario procedere ai relativi adeguamenti a

seguito di provvedimenti adottati in proposito di concerto con il MIUR.

10. Per quanto indicato nel precedente comma 8:

a) i concorrenti già laureati in ingegneria non potranno essere ammessi al corso del Corpo degli Ingegneri;

b) i concorrenti già laureati in medicina e chirurgia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in medicina veterinaria non potranno essere ammessi al corso del Corpo Sanitario per il conseguimento del diploma di laurea già posseduto, ma dovranno, eventualmente, aspirare a un indirizzo di studi differente nell'ambito dei corsi di studio del Corpo Sanitario;

c) i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia avranno già sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere.

11. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 1, comma 3, il numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) potrà subire modificazioni, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza Armata connesse alla consistenza del ruolo normale delle rispettive Armi o dei Corpi.

Art. 20.

Riserve di posti

1. Nel concorso di cui al precedente art. 19, sono previste le seguenti riserve di posti:

a) per gli Allievi di tutte le Scuole Militari -se conseguono al termine dell'anno scolastico 2012-2013 il diploma di maturità classica, scientifica e scientifica europea, riportano giudizio di idoneità in attitudine militare presso dette Scuole e risultano idonei al termine del concorso- il 30% complessivo dei posti previsti per ciascun corso, di cui il 20% in favore dei diplomati presso le Scuole Militari dell'Esercito e il 10% in favore dei diplomati presso le Scuole Militari della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare;

b) per il coniuge e i figli superstiti, ovvero per i parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, il 15% dei posti previsti per ciascun corso. Il titolo che consente di beneficiare di tale riserva di posti deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono così ripartiti:

a) nel corso delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni: 21 (ventuno) per gli Allievi provenienti dalle Scuole Militari -di cui 14 (quattordici) per i provenienti dalle Scuole dell'Esercito e 7 (sette) per i provenienti dalle altre Scuole Militari- e 10 (dieci) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b);

b) nel corso dell'Arma Trasporti e Materiali: 2 (due) per gli Allievi provenienti dalle Scuole Militari -di cui 1 (uno) per i provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno) per i provenienti dalle altre Scuole Militari- e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b);

c) nel corso del Corpo degli Ingegneri: 2 (due) per gli Allievi provenienti dalle Scuole Militari -di cui 1 (uno) per i provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno) per i provenienti dalle altre Scuole Militari- e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b);

d) nel corso del Corpo di Commissariato: 2 (due) per gli Allievi provenienti dalle Scuole Militari -di cui 1 (uno) per i provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno) per i provenienti dalle altre Scuole Militari- e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b);

e) nel corso di medicina e chirurgia del Corpo Sanitario: 2 (due) per gli Allievi provenienti dalle Scuole Militari -di cui 1 (uno) per i provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno) per i provenienti dalle altre Scuole Militari- e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b);

f) nel corso di medicina veterinaria del Corpo Sanitario: 1 (uno) per gli Allievi provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito.

3. Se il numero dei posti in uno o piu' dei corsi e' modificato come previsto nei precedenti artt. 1, comma 3 e 19, comma 11, il rispettivo numero dei posti riservati verra' ricalcolato applicando la percentuale sopra indicata. Inoltre, i posti eventualmente non ricoperti in una delle due predette percentuali (del 20 o del 10 %), di cui al precedente comma 1, lettera a), saranno devoluti all'altra.

4. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera a) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito e con il seguente ordine di priorita' a:

a) concorrenti idonei che sono alle armi alla data di presentazione della domanda di partecipazione in qualita' di Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o di Militari di Truppa in ferma volontaria o rafferma;

b) altri concorrenti idonei.

5. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera b) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei.

Art. 21.

Domanda di partecipazione - disposizioni specifiche

1. La domanda di partecipazione al concorso, i cui modelli sono pubblicati nel portale dei concorsi di cui al precedente art. 3, dovra' essere compilata esclusivamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi modalita' diversa da quella indicata al precedente art. 4, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie Speciale. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' dichiarare:

a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;

b) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica. Il concorrente dovra', altresì, segnalare tempestivamente, mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero a mezzo telegramma al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto Concorsi Accademia Militare e Scuole Militari - viale Mezzetti n. 2 - 06034 Foligno, ogni variazione del recapito indicato nella domanda che verra' a verificarsi durante l'espletamento del concorso. Il concorrente che, successivamente alla

presentazione della domanda, viene incorporato in un Reparto/Ente militare sara' tenuto a comunicare subito, con le predette medesime modalita', il Reparto/Ente presso il quale presta servizio e il relativo indirizzo. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda ovvero per eventuali disguidi telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

c) i posti per i quali intende concorrere -in alternativa, o quelli di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera a) o quelli di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera b)- utilizzando rispettivamente i modelli di domanda disponibili nel citato portale dei concorsi. Se concorre per i posti di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera a), dovra' indicare l'ordine di preferita assegnazione alle Armi o Corpi (Armi Varie, Arma Trasporti e Materiali, Corpo degli Ingegneri, Corpo di Commissariato), contrassegnando con numerazione da 1 a 4 le apposite caselle contenute nello specifico modello di domanda. Il concorrente potra' modificare detto ordine di preferita assegnazione entro la terza settimana di frequenza del tirocinio. Pertanto, istanze prodotte a tal fine dal concorrente dopo tale periodo non saranno prese in considerazione. Se concorre per i posti di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera b), dovra' indicare, nello specifico modello di domanda disponibile nel citato portale dei concorsi, solo uno dei tre corsi di studio previsti (medicina e chirurgia, chimica e tecnologie farmaceutiche, medicina veterinaria);

d) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova orale facoltativa (una sola a scelta tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca);

e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione per lo svolgimento della prima prova concorsuale, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto agli obblighi militari;

f) il proprio stato civile;

g) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto;

h) di non essere stato condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna ovvero non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere sottoposto a misure di prevenzione, e che non risultano a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Dovra' impegnarsi, altresì, a comunicare, con le medesime modalita' di cui alla precedente lettera b), qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra. La dichiarazione resa nella domanda dovra' comunque essere reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'inizio del tirocinio;

i) di avere tenuto condotta incensurabile e di non aver tenuto comportamenti, nei confronti delle Istituzioni democratiche, che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a

esclusione di proscioglimenti per inidoneita' psicofisica;

m) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al termine dell'anno scolastico 2012-2013. Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non ha ancora conseguito il titolo di studio prescritto sara' ammesso con riserva al concorso e avra' l'obbligo di comunicarne, con le medesime modalita' di cui alla precedente lettera b), l'avvenuto conseguimento con il relativo voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinera' l'esclusione dal concorso. Il concorrente che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso;

n) l'eventuale diritto alla riserva di posti di cui agli artt. 645 e 649 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

o) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione Militare di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Il concorrente che dichiara, inoltre, il possesso del titolo di preferenza concernente il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della Difesa dovra' consegnare, all'atto della presentazione alla prova scritta di preselezione, una dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato. La mancata presentazione nei termini e con le modalita' predette di tale dichiarazione non consentira' all'interessato di beneficiare del relativo titolo di preferenza;

p) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso, sara' cancellato dal ruolo di provenienza (se militare in servizio o in congedo), ai sensi della normativa vigente, con conseguente perdita del grado rivestito;

q) di essere a conoscenza che, se sara' ammesso alla frequenza dei corsi, dovra' sottoscrivere una ferma volontaria di anni tre;

r) di essere a conoscenza che dovra' sostenere le prove/gli accertamenti nelle sedi previste dal bando;

s) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;

t) di prestare il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

u) il Centro Documentale dell'Esercito o il Dipartimento Militare Marittimo/Capitaneria di Porto o il Reparto Territoriale del Personale del Comando Scuole/3^ Regione Aerea ovvero il Reparto Personale del Comando della 1^ Regione Aerea dell'Aeronautica di iscrizione;

v) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio, il proprio grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica ovvero al recapito indicato nella domanda di cui alla precedente lettera b), che potrebbe non coincidere con quello del Comando di appartenenza. In tal caso l'interessato dovra' comunque tenerne informato detto Comando. Se gia' collocato in congedo, invece, dovra' indicare le date di inizio e di fine del servizio, nonche' il grado rivestito all'atto del congedamento.

2. Il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

3. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate

nel presente articolo, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 22.

Fasi del concorso

1. Il concorso di cui al precedente art. 19, comma 1 prevede le fasi concorsuali indicate nel precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera a).

Art. 23.

Prova scritta di preselezione

1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti -con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto- alla prova scritta di preselezione consistente in un questionario di 100 quesiti a risposta multipla (predeterminata o libera), che avra' luogo, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1), presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2, Foligno, con inizio non prima delle 0930 dell'orario ufficiale, presumibilmente secondo il seguente calendario:

- a) 4 marzo 2013: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra FUZ e MEL;
- b) 5 marzo 2013: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra MEM e RIY;
- c) 6 marzo 2013: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra RIZ e Z;
- d) 7 marzo 2013: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra ABA e CIR;
- e) 8 marzo 2013: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra CIS e FUY.

I concorrenti nel cui cognome compaia l'apostrofo, per individuare il gruppo di appartenenza, devono leggere il proprio cognome senza l'apostrofo. I concorrenti frequentatori delle Scuole Militari si dovranno presentare nelle date e con le modalita' che saranno indicate direttamente dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito al Comando della Scuola di appartenenza stessa.

2. Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento della prova saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 18 febbraio 2013, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nei siti www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it.

3. La prova, la cui durata sara' definita dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1) e verra' comunicata ai concorrenti il giorno di effettuazione della stessa, si svolgera' con le modalita' e sui programmi di cui all'allegato D. Nei

trenta giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta di preselezione, nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonché nei siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it, sarà resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i quesiti sui quali verterà la predetta prova.

4. I concorrenti ai quali non è stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, per sostenere la prova scritta di preselezione un'ora prima dell'inizio della prova stessa, nel giorno e nella sede di cui ai precedenti commi 1 e 2, muniti di un documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalità di cui al precedente art. 4 del presente decreto, ovvero copia della stessa.

5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocaioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it, entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza di nuova convocazione con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.

6. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle indicate nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.

7. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova scritta di preselezione (determinati con le modalità di cui al citato allegato D), la commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1) provvederà a formare quattro distinte graduatorie -una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 1), una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 2) e una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 3)- al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive, nei limiti numerici di cui al successivo art. 24. Il punteggio conseguito in detta prova non sarà utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 27, 28, 31 e 32.

8. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro il ventesimo giorno dalla data di svolgimento della prova scritta di preselezione dovranno ritenere di non essere stati ammessi a sostenere le prove successive e pertanto di essere stati esclusi dal concorso. Essi potranno chiedere notizie circa l'esito della prova scritta di preselezione, dopo la data suindicata, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione

Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma (tel. 06/517051012), ovvero consultare l'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonché i siti web www.personil.difesa.it e www.esercito.difesa.it.

9. Per motivi di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, se il numero delle domande presentate per uno o più degli ordini di studi previsti sarà ritenuto compatibile con le esigenze di selezione, la prova scritta di preselezione non avrà luogo.

Art. 24.

Prove di efficienza fisica

1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente art. 23, comma 7:

a) i primi 712 (settecentododici) concorrenti, per i posti a concorso per le Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per il Corpo degli Ingegneri e per il Corpo di Commissariato;

b) i primi 64 (sessantaquattro) concorrenti, per i posti a concorso per il Corpo Sanitario - corso di medicina e chirurgia;

c) i primi 8 (otto) concorrenti, per i posti a concorso per il Corpo Sanitario - corso di chimica e tecnologie farmaceutiche;

d) i primi 16 (sedici) concorrenti, per i posti a concorso per il Corpo Sanitario - corso di medicina veterinaria.

Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile nelle graduatorie di merito.

2. I concorrenti convocati dovranno:

a) presentarsi indossando la tenuta ginnica;

b) produrre i documenti indicati nel successivo art. 29, comma

1. La mancata presentazione del certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica di tipo B in corso di validità e del test di gravidanza per i concorrenti di sesso femminile determinerà la mancata ammissione a sostenere le prove e quindi l'esclusione dal concorso.

3. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, contestualmente agli accertamenti psicofisici e a quelli attitudinali di cui ai successivi artt. 25 e 26, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, presumibilmente dall'ultima decade di marzo 2013 alla seconda decade di aprile 2013. La convocazione a dette prove e accertamenti avverrà mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.

4. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalità indicate nell'allegato E che costituisce parte integrante del presente decreto. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 2) e quindi l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi determinerà il giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio secondo le modalità indicate nell'allegato E al presente decreto, fino a un massimo di 6 punti. Detto allegato contiene le disposizioni circa le modalità di svolgimento delle prove e i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di infortuni verificatisi prima dell'effettuazione degli esercizi.

5. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:

a) verificherà la validità del certificato di idoneità sportiva agonistica di tipo B e del referto attestante l'esito di test di gravidanza prodotti dai concorrenti -in quanto necessari per l'espletamento delle prove di efficienza fisica in piena sicurezza- redigendo per ciascuno apposito verbale;

b) sottoporrà i concorrenti agli esercizi obbligatori e facoltativi -dopo averli resi edotti delle modalità di esecuzione degli stessi- secondo quanto previsto nei commi precedenti e redigerà il relativo verbale;

c) attribuirà ai concorrenti che abbiano superato gli esercizi obbligatori e uno o entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel già citato allegato E al presente decreto. Tale punteggio sarà comunicato seduta stante ai concorrenti e contribuirà alla formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 27, 28, 31 e 32.

6. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, al predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero [centro_selezione@postacert.difesa.it](mailto:centero_selezione@postacert.difesa.it), un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverrà mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.

Art. 25.

Accertamenti psicofisici

1. I concorrenti idonei al termine delle prove di efficienza fisica, secondo quanto indicato nel precedente art. 24, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), ad accertamenti psicofisici volti al riconoscimento del possesso dell'idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato quali Ufficiali dell'Esercito. I concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso degli specifici requisiti fisici di cui al precedente art. 8, comma 2.

2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, prima di eseguire la visita medica generale, la commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) verificherà la validità e controllerà i documenti sanitari di cui al successivo art. 29, comma

1 (a esclusione di quelli di cui al precedente art. 24, comma 5, lettera a)) presentati da ciascun concorrente che, in seguito, dovrà essere sottoposto ai seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:

- a) cardiologico con E.C.G.;
- b) oculistico;
- c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
- d) psicologico (ed eventuale psichiatrico);
- e) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
- f) analisi del sangue concernente:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) glicemia;
 - 3) creatininemia;
 - 4) transaminasemia (GOT e GPT);
 - 5) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 6) VES;
 - 7) trigliceridemia;
 - 8) colesterolemia;
 - 9) gamma GT;

g) verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta positività, il concorrente sarà rinviato ad altra data -in analogia a quanto previsto dal successivo comma 8- per consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) che il concorrente medesimo avrà cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;

h) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Il concorrente maggiorenne da sottoporre a detto esame dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nell'allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente che è ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici, invece, avrà cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al citato allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici.

4. La commissione provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute nonché degli specifici requisiti fisici indicati nel precedente art. 8, comma 2, lettere a) e b). L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita e, seduta stante, verrà comunicato al concorrente l'esito della stessa sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

- a) idoneo all'ammissione all'Accademia Militare, con indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma 5;
- b) inidoneo all'ammissione all'Accademia Militare, con indicazione particolareggiata del motivo.

5. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso degli specifici requisiti di cui al precedente art. 8, comma 2, lettere a) e b) e ai quali siano stati attribuiti, secondo i criteri di cui al precedente comma 4, i coefficienti indicati per ciascuna caratteristica somato-funzionale al medesimo art. 8, comma 8.

6. Ai concorrenti giudicati idonei, la commissione attribuirà un

punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. A ogni coefficiente 2 di ciascuna delle predette caratteristiche somato-funzionali sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero). A ogni coefficiente 1 del profilo stesso sarà attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti psicofisici sarà di punti 4,5.

7. Saranno giudicati inidonei i concorrenti non risultati in possesso degli specifici requisiti fisici di cui al precedente art. 8, comma 2 e/o affetti da:

a) imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio militare;

b) imperfezioni e infermità per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione di coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali;

c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia-disartria);

d) positività agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

e) esiti di cheratotomia radiale; esiti di laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali;

f) imperfezioni o infermità che, seppur non indicate nelle lettere precedenti, sono comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente.

La commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi:

- visibili con ogni tipo di uniforme (per il personale femminile anche nella versione con gonna e scarpe a decolte'), compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta);

- posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).

8. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita, all'atto degli accertamenti psicofisici, saranno riconosciuti dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro i successivi trenta giorni e senza esiti rientranti nelle cause di esclusione di cui al precedente comma 7, la commissione rinvierà il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli all'accertamento definitivo per verificare il possesso dell'idoneità psicofisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 26.

9. In caso di positività del test di gravidanza di cui al successivo art. 29, comma 1, primo alinea la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei concorrenti il cui stato di gravidanza sia stato accertato anche con le modalità previste nel presente articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare procederà alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 31, comma 1. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento

perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) ne dara' notizia alla citata Direzione Generale che, con provvedimento motivato, escludera' il concorrente dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

10. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

11. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, inviare al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it), specifica istanza, con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e di idonea documentazione specialistica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente riceverà, dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, apposita comunicazione mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il concorrente riceverà comunicazione -con le medesime modalita- che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti psicofisici deve intendersi confermato.

12. Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti di cui al precedente comma 11 -in caso di accoglimento dell'istanza- sara' espresso dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 3) a seguito di valutazione della documentazione prodotta a corredo dell'istanza o solo se lo ritiene necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti.

13. Il giudizio espresso dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 3) e' definitivo e sara' comunicato ai concorrenti, per iscritto, seduta stante. Pertanto, per i concorrenti giudicati idonei la commissione provvedera' a definire il profilo sanitario di cui al precedente comma 5 e ad attribuire il relativo punteggio con le modalita' previste dal precedente comma 6. I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.

Art. 26.

Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psicofisici, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, presso il predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), ad accertamenti attitudinali, secondo le direttive tecniche impartite

dallo Stato Maggiore dell'Esercito, finalizzati a valutarne oggettivamente, attraverso una serie di prove attitudinali (batteria testologica, questionario informativo, intervista di selezione), il possesso dei requisiti indispensabili ai fini di un proficuo inserimento nella Forza Armata quale Ufficiale del ruolo normale.

2. Agli accertamenti di cui al presente articolo saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente art. 25, comma 8.

3. I concorrenti giudicati inidonei agli accertamenti psicofisici, altresì, saranno sottoposti, con riserva, agli accertamenti di cui al presente articolo solo se esprimeranno la volontà di avvalersi della facoltà di essere sottoposti agli ulteriori accertamenti psicofisici. Allo scopo, dovranno compilare un apposito modulo, reso disponibile dal Centro di Selezione e Reclutamento dell'Esercito, che, comunque, non sostituisce l'istanza di cui al medesimo art. 25, comma 11.

4. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità, senza attribuzione di alcun punteggio, o di inidoneità, che è definitivo e sarà comunicato seduta stante.

5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Pertanto, i concorrenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 -ammessi a sostenere con riserva gli accertamenti di cui al presente articolo- se giudicati inidonei non saranno più sottoposti agli accertamenti psicofisici ovvero agli ulteriori accertamenti psicofisici previsti dal precedente art. 25, commi 8 e 11 ai fini della verifica dell'idoneità psicofisica.

6. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psicofisici e attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione Militare.

Art. 27.

Prova scritta di composizione italiana

1. I concorrenti risultati idonei al termine delle fasi concorsuali di cui ai precedenti artt. 24, 25 e 26, ai fini dell'ammissione alla prova scritta di composizione italiana, saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1), in quattro distinte graduatorie -una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 1), una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 2) e una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 3).

2. Tali graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica e negli accertamenti psicofisici.

3. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna delle graduatorie di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla predetta prova scritta di composizione italiana, che avrà luogo il 30 aprile 2013, con inizio non prima delle 0900, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito:

a) i primi 356 (trecentocinquantasei) concorrenti aspiranti ai corsi per Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per il Corpo degli Ingegneri e per il Corpo di Commissariato, di cui almeno 71 (settantuno) Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito, 36 (trentasei) Allievi provenienti dalle altre Scuole Militari e 53 (cinquantatre) aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b);

b) i primi 32 (trentadue) concorrenti aspiranti al corso di medicina e chirurgia per il Corpo Sanitario, di cui almeno 6 (sei) Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito, 3 (tre) Allievi provenienti dalle altre Scuole Militari e 5 (cinque) aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b);

c) i primi 4 (quattro) concorrenti aspiranti al corso di chimica e tecnologie farmaceutiche per il Corpo Sanitario, di cui almeno 1 (uno) Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b);

d) i primi 8 (otto) concorrenti aspiranti al corso di medicina veterinaria per il Corpo Sanitario, di cui almeno 2 (due) Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito, 1 (uno) Allievo proveniente dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b).

4. Nelle graduatorie di cui al precedente comma 1, i posti eventualmente non ricoperti dai concorrenti riservatari idonei, di cui al precedente comma 3, saranno devoluti con i criteri indicati all'art. 20 del presente decreto.

5. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 3 e 4, a parità di merito avranno precedenza i concorrenti in possesso dei titoli di preferenza indicati all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. La prova scritta di composizione italiana, della durata massima di sei ore, consisterà nello svolgimento di un tema su argomenti di cultura generale, corrispondenti alle discipline impartite secondo i programmi degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La prova tenderà a verificare il grado di padronanza nella lingua italiana del concorrente, la sua cultura e maturità di giudizio, l'attitudine al ragionamento nell'aderenza alla traccia, la capacità di esprimere le sue idee in maniera semplice e nel rispetto della grammatica e della sintassi. La prova si svolgerà con le modalità riportate nel già citato allegato D al presente decreto.

7. Eventuali modificazioni della data di svolgimento della prova saranno rese note a partire dal 15 aprile 2013, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Detto avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

8. I concorrenti ammessi alla prova scritta di composizione italiana, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile nero. Durante lo svolgimento della prova sarà consentita soltanto la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione dalla commissione esaminatrice. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

9. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni.

10. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 18/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 28, 31 e 32. I candidati che non supereranno la prova saranno esclusi dal concorso.

11. L'esito della prova scritta di composizione italiana, la data e le modalità di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere la prova orale di matematica e la prova orale facoltativa di lingua

straniera, di cui al successivo art. 28, saranno resi noti a partire dal 10 giugno 2013, mediante avviso -che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti- inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nei siti www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. I concorrenti, altresì, potranno chiedere notizie circa l'esito della prova, dopo la data suindicata, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma (tel. 06/517051012).

Art. 28.

Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua straniera

1. I concorrenti risultati idonei al termine della prova scritta di composizione italiana di cui al precedente art. 27 saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1), in quattro distinte graduatorie -una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 1), una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 2) e una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 3)- formate ai fini dell'ammissione alla prova orale del concorso. Per i posti per il Corpo Sanitario, i concorrenti, per essere iscritti nelle predette rispettive graduatorie, dovranno aver superato anche l'eventuale prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria e in chimica e tecnologie farmaceutiche, programmata annualmente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), di cui al precedente art. 6, comma 3.

2. Tali graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici e nella prova scritta di composizione italiana.

3. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 i concorrenti, all'atto della formazione della graduatoria di ammissione alla prova orale di cui al presente articolo, dovranno risultare idonei nelle prove e negli accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a), b) e c).

4. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna delle graduatorie di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla prova orale, che avra' luogo -presumibilmente nella seconda meta' del mese di giugno 2013 e nel mese di luglio 2013- presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito:

a) i primi 267 (duecentosessantasette) concorrenti aspiranti ai corsi per Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per il Corpo degli Ingegneri e per il Corpo di Commissariato, di cui almeno 53 (cinquantatre) Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito, 27 (ventisette) Allievi provenienti dalle altre Scuole Militari e 40 (quaranta) aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b);

b) i primi 24 (ventiquattro) concorrenti aspiranti al corso di medicina e chirurgia per il Corpo Sanitario, di cui almeno 5 (cinque) Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito, 2 (due) Allievi provenienti dalle altre Scuole Militari e 4 (quattro) aventi titolo

alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b);

c) i primi 3 (tre) concorrenti aspiranti al corso di chimica e tecnologie farmaceutiche per il Corpo Sanitario, di cui almeno 1 (uno) Allievo delle Scuole Militari dell'Esercito;

d) i primi 6 (sei) concorrenti aspiranti al corso di medicina veterinaria per il Corpo Sanitario, di cui almeno 1 (uno) Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito, 1 (uno) Allievo proveniente dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b).

5. Nelle graduatorie di cui al precedente comma 1, i posti eventualmente non ricoperti dai concorrenti riservatari idonei di cui al precedente comma 4 saranno devoluti con i criteri indicati all'art. 20 del presente decreto.

6. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 4 e 5, a parità di merito avranno precedenza i concorrenti in possesso dei titoli di preferenza indicati all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

7. La prova orale di matematica verterà sugli argomenti di cui al programma riportato nel già citato allegato D al presente decreto.

8. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonché quelli che hanno rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocaioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it, entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza di nuova convocazione con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.

9. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 18/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 31 e 32.

10. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sarà svolta con le modalità indicate nel già citato allegato D al presente decreto. I concorrenti che non intenderanno sostenere più detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla.

11. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa sarà assegnata una votazione in trentesimi, alla quale corrisponderà il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 31 e 32:

- a) votazione da 0/30 a 17,999/30: punti 0;
- b) votazione da 18/30 a 20,999/30: punti 1;
- c) votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 2;
- d) votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 3;
- e) votazione da 27/30 a 30/30: punti 4.

Art. 29.

Documenti

1. I concorrenti convocati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, se idonei, agli accertamenti psicofisici e a quelli attitudinali, all'atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme:

a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica di tipo B, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana o a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2012 o dovrà essere valido almeno fino al 31 ottobre 2013. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione del concorrente dal concorso;

b) referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale attestante l'effettuazione, da non più di tre mesi dalla data di presentazione, dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti Hbc e anti HCV. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione dal concorso;

c) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data di presentazione. Se privi di tale referto, dichiarazione di consenso all'eventuale effettuazione degli esami radiologici di cui al precedente art. 25, comma 3, lettera h);

d) certificato conforme all'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione dal concorso;

e) copia delle cartelle cliniche relative a eventuali interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie;

f) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV. La mancata presentazione di detto referto determinerà l'esclusione dal concorso;

g) referto, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, di analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi. La mancata presentazione di detto referto determinerà l'esclusione dal concorso.

I concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare:

- referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la finalita'

indicata nel precedente art. 25, comma 9. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione dal concorso;

- referto, in originale o in copia conforme, di ecografia pelvica eseguita, presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici. La mancata presentazione di detto referto determinerà l'esclusione dal concorso.

La commissione per gli accertamenti psicofisici dovrà controllare la validità della predetta certificazione sanitaria. Resta a cura della commissione per le prove di efficienza fisica il controllo relativo alla validità del certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica di tipo B e del referto del test di gravidanza, necessari per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica in piena sicurezza.

2. All'atto della presentazione all'Accademia Militare per il tirocinio, i concorrenti dovranno consegnare:

a) fotografia recente senza copricapo, formato tessera (4 x 5), con scritto in basso a tergo, in forma autografa leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;

b) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato entro trenta giorni dalla data di inizio del tirocinio da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario se militari).

3. I medesimi concorrenti dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi, integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso circa la propria posizione giudiziaria.

4. I concorrenti risultati vincitori del concorso, entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi, dovranno produrre il referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo.

5. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi presso l'Accademia Militare, i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare ai sensi della normativa citata nel precedente art. 13, comma 1. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in qualità di Allievo ai corsi regolari dell'Accademia Militare. A tal fine, l'Accademia Militare fornirà alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti già alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli Allievi provenienti dagli Ufficiali, dai Sottufficiali e dai Volontari in servizio permanente, se non conseguono la nomina a Sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati, a domanda, nel grado e reinseriti nel ruolo di provenienza; il tempo trascorso in Accademia sarà computato nell'anzianità di grado. Gli Allievi provenienti dai Volontari in ferma/rafferma in servizio, se non conseguono la predetta nomina, saranno reintegrati, a domanda, nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai Reparti/Enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di Allievo.

6. Gli Allievi, ai fini dell'iscrizione al corso di laurea che sono tenuti a frequentare, a richiesta del Comando dell'Accademia Militare, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la mancata iscrizione presso

le Università' per l'anno accademico 2013-2014. I concorrenti frequentatori delle Scuole Militari dovranno inoltre dichiarare di aver frequentato il corso di studi e di aver conseguito il titolo prescritto presso la Scuola di provenienza al termine dell'anno scolastico 2012-2013. I concorrenti che sono ancora minorenni all'atto della richiesta da parte dell'Accademia Militare, dopo aver sottoscritto la predetta dichiarazione sostitutiva, dovranno farla vistare da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore.

Art. 30.

Composizione delle commissioni

1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui al precedente art. 7, commi 1 e 2, lettera a). Tutto il personale militare che sarà inserito nelle commissioni di cui ai successivi commi del presente articolo apparterrà all'Esercito.

2. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1) sarà composta da:

- a) un Ufficiale Generale in servizio, presidente;
- b) un Ufficiale superiore in servizio, membro;
- c) un Ufficiale in servizio, membro aggiunto per la prova scritta di preselezione;
- d) due docenti di lingua italiana, membri aggiunti per le prove scritte di preselezione e di composizione italiana;
- e) due docenti di matematica, membri aggiunti per la prova scritta di preselezione e per la prova orale;
- f) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova scritta di preselezione e per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
- g) un Ufficiale in servizio permanente, di grado non inferiore a Capitano, o un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.

3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 2) sarà composta da:

- a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
- b) due Ufficiali superiori in servizio permanente, istruttori militari di educazione fisica, membri;
- c) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, segretario.

La commissione si avvarrà, durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, fra cui un Ufficiale medico.

4. La commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) sarà composta da:

- a) un Colonnello medico in servizio permanente, presidente;
- b) tre Ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri.

Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.

5. La commissione, di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 3) sarà composta da:

- a) un Brigadier Generale medico in servizio permanente, presidente;
- b) due Ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri.

Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno

essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 4.

6. La commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) sarà composta da:

a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio permanente del ruolo normale delle Armi Varie, presidente;

b) un Ufficiale perito selettore attitudinale ovvero un Ufficiale psicologo, membro;

c) un Ufficiale psicologo del Corpo Sanitario, membro;

d) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio permanente, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo Sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, nonché di psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.

7. La commissione, di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 4) sarà composta in via prioritaria da:

a) Comandante dell'Accademia Militare, presidente;

b) Comandante del Reggimento Allievi, membro;

c) Comandante di Battaglione, membro;

d) Comandante di Compagnia, membro;

e) Comandante di Plotone, membro e segretario.

In caso di incompatibilità a svolgere l'incarico ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, i predetti Ufficiali saranno sostituiti da altri Ufficiali idonei dell'Accademia Militare.

Art. 31.

Tirocinio

1. I concorrenti idonei al termine della prova orale di cui al precedente art. 28, ai fini dell'ammissione al tirocinio che si svolgerà, presumibilmente, nel mese di settembre 2013, saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1), in quattro distinte graduatorie -una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 1), una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 2) e una per i posti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), numero 3). Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di composizione italiana, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici e nella prova orale facoltativa di lingua straniera.

2. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3, a parità di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e l'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La convocazione al tirocinio avverrà mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.

3. Dei concorrenti idonei iscritti nelle graduatorie di merito saranno convocati al tirocinio:

a) i primi 134 (centotrentaquattro) concorrenti aspiranti ai corsi per le Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per il Corpo degli Ingegneri e per il Corpo di Commissariato, di cui almeno

27 (ventisette) Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito, 13 (tredici) Allievi delle altre Scuole Militari e 20 (venti) aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b);

b) i primi 12 (dodici) concorrenti aspiranti al corso di medicina e chirurgia per il Corpo Sanitario, di cui almeno 2 (due) Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito, 1 (uno) Allievo delle altre Scuole Militari e 2 (due) aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b);

c) i primi 2 (due) concorrenti aspiranti al corso di chimica e tecnologie farmaceutiche per il Corpo Sanitario, di cui almeno 1 (uno) Allievo delle Scuole Militari dell'Esercito;

d) i primi 3 (tre) concorrenti aspiranti al corso di medicina veterinaria per il Corpo Sanitario, di cui almeno 1 (uno) Allievo delle Scuole Militari dell'Esercito.

4. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari idonei nella misura prevista dal precedente comma 3 saranno devoluti, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 1, con i criteri indicati nell'art. 20 del presente decreto.

5. Su indicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito potranno, inoltre, essere ammessi al tirocinio concorrenti idonei, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 1, in numero pari a quello dei posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di idonei da ammettere al tirocinio nel concorso interno di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2).

6. Successivamente, potrà essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno -che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso- e degli eventuali rinunciatari nei primi sette giorni di frequenza, secondo l'ordine delle graduatorie, con i criteri del già citato art. 20. Tuttavia, potrà essere autorizzato il differimento della data di presentazione fino a un massimo di cinque giorni se la mancata presentazione sarà dovuta a concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) -agli indirizzi uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it- con, in allegato, copia per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato) apposita istanza al predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.

7. Durante il tirocinio i frequentatori saranno valutati nell'attitudine ad affrontare le attività scolastiche (IAAS) e sottoposti a ulteriori prove e accertamenti nelle seguenti aree:

a) capacità e resistenza fisica:

- 1) corsa piana di m. 1500;
- 2) flessioni addominali;
- 3) piegamenti sulle braccia;
- 4) salto su telo tondo da m. 4;

b) rilevamento comportamentale:

- 1) aspetto esteriore;
- 2) correttezza formale e disinvoltura;
- 3) rispetto dei vincoli e delle risorse;

c) rendimento nelle istruzioni pratiche:

- 1) addestramento individuale al combattimento;
- 2) lezione di tiro con arma individuale;
- 3) istruzione formale.

8. Nell'allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate tutte le prove e i relativi punteggi.

9. Durante la terza settimana di frequenza del tirocinio, tutti i concorrenti che hanno chiesto di partecipare per i posti di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera a) dovranno confermare o

potranno modificare, con apposita dichiarazione, l'ordine di preferita assegnazione già indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

10. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza mediante analisi sulle urine e, se ammessi alla frequenza del 195° corso dell'Accademia Militare, dovranno essere nuovamente sottoposti a detto test. In caso di positività, saranno rinviati d'ufficio e ammessi al corso successivo, subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione, di cui al precedente art. 2, comma 7.

11. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora per taluni concorrenti insorgano dubbi sulla persistenza della idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, sarà facoltà dell'Accademia Militare inviare i medesimi all'osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che non si siano aggravate preesistenti imperfezioni o siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare nei loro confronti un provvedimento medico-legale di inidoneità alla frequenza del tirocinio.

12. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno:

a) in qualità di Militari di Truppa, se, trovandosi in congedo illimitato, non rivestono il grado di Ufficiale o Sottufficiale;

b) con il grado già rivestito, se Ufficiali o Sottufficiali già collocati in congedo. Per tali concorrenti si provvederà al richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio;

c) con il grado rivestito, se militari in servizio.

13. I predetti concorrenti saranno posti, a cura dei Comandi dei Reparti/Enti di appartenenza, nella posizione di comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza.

14. Gli Ufficiali, gli appartenenti al ruolo dei Marescialli e i Volontari in ferma, durante il tirocinio, continueranno a percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti.

15. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli Allievi dell'Accademia Militare, saranno forniti di vitto e alloggio e verrà, inoltre, dato loro in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione ai corsi regolari. Non sarà consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale ad altri concorsi.

16. Saranno senz'altro esclusi dal concorso e rinviati dall'Accademia i frequentatori che:

a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;

b) matureranno assenze prolungate, anche non continuative, complessivamente superiori alla metà della durata del tirocinio stesso. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui il candidato -anche se presente in Istituto- non ha preso parte a tutte le attività programmate. I candidati convocati in data successiva all'inizio del tirocinio ai sensi del precedente comma 6 dovranno, comunque, risultare presenti per la metà della durata dell'intero tirocinio;

c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione da parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 4), della prescritta idoneità psicofisica;

d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio di cui al successivo comma 19.

17. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori del tirocinio per i quali sarà accertata presso una struttura sanitaria militare l'eventuale positività agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti,

nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

18. Il tirocinio avra' una durata di circa trenta giorni, comunque non superiore a sessanta, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita' militari e scolastiche.

19. Il tirocinio si intendera' superato soltanto dai concorrenti che al termine dello stesso conseguiranno un punteggio di almeno 18/30 nel rendimento globale (calcolato secondo quanto disposto nell'allegato H al presente decreto); essi saranno giudicati idonei dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 4), la quale attribuirà un voto nel rendimento globale che non potrà essere superiore a 30 (trenta) e sarà utile ai fini della formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi.

20. I frequentatori nei cui confronti sarà espresso il giudizio di inidoneità, da considerare definitivo, saranno esclusi dal concorso.

21. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 4), nell'eventualità in cui si verifichi quanto previsto dai precedenti artt. 1, comma 3 e 19, comma 11, provvederà, per il tramite del Comando dell'Accademia Militare, a chiedere agli idonei ma non risultati vincitori per il Corpo Sanitario (nel rispetto della priorità data dal punteggio conseguito nelle tre distinte graduatorie) di esprimere il proprio eventuale gradimento al transito nelle Armi o nei Corpi dell'Esercito. Se gli stessi acconsentiranno al transito, nella propria dichiarazione di gradimento dovranno esprimere anche le preferenze di assegnazione ad Arma o Corpo.

Art. 32.

Graduatorie finali e assegnazione ai corsi

1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno iscritti, dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1), nelle rispettive graduatorie di ammissione al 195° corso. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di composizione italiana, nella prova orale di matematica, nel tirocinio e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici e nella prova orale facoltativa di lingua straniera.

2. Contestualmente, per i posti di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera a), la medesima commissione provvederà ad assegnare i concorrenti ai corsi e ai relativi indirizzi di studio, laddove previsti, fino a copertura dei posti a concorso, sulla base delle indicazioni fornite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della Forza Armata, sulla base della posizione occupata da ciascuno nella rispettiva graduatoria e, ove possibile, dell'ordine di preferita assegnazione espresso nuovamente durante la frequenza del tirocinio. Detti concorrenti saranno così assegnati:

a) 70 (settanta), di cui almeno 14 (quattordici) provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito, 7 (sette) provenienti dalle altre Scuole Militari e 10 (dieci) aventi titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b), al corso delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni;

b) 7 (sette), di cui almeno 1 (uno) proveniente dalle Scuole Militari dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b), al corso dell'Arma Trasporti e Materiali;

c) 6 (sei), di cui almeno 1 (uno) proveniente dalle Scuole

Militari dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b), al corso del Corpo degli Ingegneri;

d) 6 (sei), di cui almeno 1 (uno) proveniente dalle Scuole Militari dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b), al corso del Corpo di Commissariato.

3. Per i posti di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera b), la medesima commissione provvederà a redigere tre distinte graduatorie, secondo quanto indicato al precedente comma 1. Verranno dichiarati vincitori i seguenti concorrenti:

a) 8 (otto), di cui almeno 1 (uno) proveniente dalle Scuole Militari dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente art. 20, comma 1, lettera b), al corso di medicina e chirurgia del Corpo Sanitario;

b) 1 (uno) al corso di chimica e tecnologie farmaceutiche del Corpo Sanitario;

c) 2 (due), di cui almeno 1 (uno) proveniente dalle Scuole Militari dell'Esercito, al corso di medicina veterinaria del Corpo Sanitario.

4. Il concorrente che non accetta l'assegnazione definitiva al corso di laurea o all'indirizzo di studio sarà considerato rinunciatario. A parità di merito si applicheranno, ai fini della formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e l'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

5. Le graduatorie generali di merito, formate dalla commissione esaminatrice e trasmesse alla Direzione Generale per il Personale Militare, saranno approvate con decreto dirigenziale. Detto decreto sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa e della pubblicazione verrà data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Esso sarà inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonché nei siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it. A conclusione del tirocinio e prima dell'inizio dei corsi, nelle more dell'approvazione di detto decreto dirigenziale, la Direzione Generale per il Personale Militare, per esigenze di contenimento della spesa pubblica e semplificazione dell'azione amministrativa, potrà autorizzare la permanenza presso l'Istituto dei concorrenti risultati vincitori secondo l'ordine della graduatoria redatta dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera a), numero 1 e l'avvio alla frequenza dei corsi universitari secondo il calendario programmato.

6. Saranno dichiarati vincitori del concorso, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito -sempreché non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui ai precedenti artt. 1, comma 3 e 19, comma 11- e ammessi alla frequenza dei corsi regolari, che avranno inizio presumibilmente nella prima decade di ottobre 2013, i concorrenti idonei al termine del tirocinio, fino a copertura dei posti di cui al precedente art. 19, eventualmente incrementati in misura pari a quella dei posti per qualsiasi motivo non ricoperti in uno o più dei corsi nel concorso interno di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2). Si terrà comunque conto della riserva di posti prevista dall'art. 20 del presente decreto a favore delle categorie riservatarie ricalcolata, se necessario, sull'eventuale più elevato numero di posti da ricoprire a seguito della devoluzione di cui al precedente art. 19, comma 2.

7. Se taluno dei posti riservati non sarà ricoperto per insufficienza di riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 20, commi 3, 4 e 5.

8. Fermo restando il numero complessivo degli Allievi da

ammettere al 195° corso a mente dell'art. 19, comma 1 del presente decreto, eventualmente incrementato per quanto indicato al precedente comma 6 del presente articolo, i posti eventualmente non ricoperti per rinunce in uno o piu' dei corsi di cui al citato art. 19 del presente decreto potranno essere ricoperti con altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.

9. Se, nell'ambito dei posti per il Corpo Sanitario di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera b), uno o piu' posti non saranno ricoperti per mancanza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti con le modalita' specificate al medesimo art. 19, comma 4.

10. L'assegnazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 e' definitiva. Inoltre, se in fase di assegnazione ai corsi per i posti di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera a) non vi saranno concorrenti idonei sufficienti per la copertura dei posti a concorso, gli stessi potranno essere ricoperti dai concorrenti idonei e non vincitori iscritti nelle graduatorie per i posti di cui al precedente art. 19, comma 1, lettera b), sempreche' lo gradiscano, nel rispetto della priorita' data dal punteggio conseguito nelle tre distinte graduatorie. Successivamente potra' essere convocato un numero di concorrenti idonei pari a quello di coloro che rinunceranno, per qualsiasi motivo, durante i primi quindici giorni di corso.

Art. 33.

Disposizioni varie

1. Per i vincitori gia' alle armi, poiche' soggetti a una ferma liberamente contratta, l'ammissione al corso e' subordinata alla concessione del nulla osta da parte della Direzione Generale per il Personale Militare che, allo scopo, chiedera' il prescritto parere alla Forza Armata di appartenenza. I concorrenti, compresi quelli delle Scuole Militari, dovranno contrarre, all'atto della presentazione in Accademia per compiere il tirocinio, una ferma volontaria di mesi due quali Militari di Truppa, dalla quale saranno prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o lo supereranno o ne saranno esclusi -per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di forza maggiore- o non saranno comunque ammessi ai corsi.

2. I concorrenti che sono Ufficiali di complemento o Sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione ai corsi in qualita' di Allievi. Essi saranno ricollocati in congedo se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi regolari.

3. I concorrenti che, all'atto della presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio, sono gia' alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale ammissione ai corsi regolari, nella posizione di comandati o aggregati presso l'Accademia stessa e saranno rinviati agli Enti di provenienza se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi.

4. I militari alle armi il cui collocamento in congedo viene a cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia, ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.

5. Gli ammessi all'Accademia, compresi quelli delle Scuole Militari, acquisiranno la qualifica di Allievi, dovranno contrarre la ferma volontaria di cui al precedente art. 12, comma 1 e dovranno

assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari come Militari di Truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciati all'ammissione e rinviati dall'Istituto.

6. Tutti gli Allievi, all'atto della ammissione ai corsi, qualunque sia la loro provenienza, dovranno inoltre sottoscrivere la dichiarazione di cui al precedente art. 12, comma 2.

7. I Comandi di Reparto/Ente presso i quali prestano servizio i concorrenti alle armi dovranno:

a) segnalare al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, Reparto Concorsi Accademia Militare e Scuole Militari, gli eventuali casi di personale dichiarato inidoneo all'avanzamento o che vi abbia rinunciato;

b) partecipare le eventuali comunicazioni relative al concorso che dovessero pervenire e consentire agli stessi di partecipare alle prove concorsuali, rilasciando loro i previsti documenti necessari per regolarizzare la posizione amministrativa e consentendo agli stessi di fruire della licenza straordinaria eventualmente spettante;

c) trasmettere, a richiesta del responsabile degli atti o del Comando dell'Accademia Militare, la copia conforme dello stato di servizio o del foglio matricolare e tutti i documenti personali aggiornati di ogni variazione, compresa quella relativa all'ammissione all'Accademia Militare, senza alcuna soluzione di continuit , nonch  quelli concernenti il trattamento economico.

8. I Comandi delle Scuole Militari dovranno:

a) partecipare ai rispettivi Allievi le comunicazioni di presentazione alla prova scritta di preselezione;

b) inviare entro il 26 luglio 2013 al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, Reparto Concorsi Accademia Militare e Scuole Militari, e al Comando dell'Accademia Militare l'elenco nominativo di tutti gli Allievi che hanno superato l'esame di maturita' con il relativo voto e i verbali di valutazione in attitudine militare espressa dall'apposita commissione come previsto dall'art. 20, comma 1 del presente decreto, nonch  l'elenco degli Allievi non promossi all'esame di maturita'.

Art. 34.

Disposizioni per il trattamento dei dati

1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 17, i responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente concorso, sono, ognuno per le parti di competenza:

a) il Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito;

b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 30.